

NEWSLETTER

APRILE 2018

SOMMARIO:

- 1. MEZZI PUBBLICITARI “STORICI”. SENT. N. 414/2018, III SEZ., TAR VENETO**
- 2. IRRAGIONEVOLE DURATA DEI PROCESSI. SENTENZA ADDITIVA DELLA CONSULTA N. 88 DEL
2018**
- 3. REGOLAMENTO UE 679/2016: COOKIES E SIMILARI TECNOLOGIE DI TRACCIATURA E
MONITORAGGIO DEGLI UTENTI ONLINE**

1. MEZZI PUBBLICITARI “STORICI”. SENT. N. 414/2018, III SEZ., TAR VENETO.

Il Tar Veneto con la sentenza depositata il 18 aprile 2018 ha affermato che un insegna storica può essere considerata ornamentale e quindi non deve essere rimossa.

Nel caso sottoposto ai giudici, il titolare di un hotel tipico situato nel centro storico cittadino ha impugnato l'ordine di immediata copertura e rimozione di alcuni mezzi pubblicitari posizionati all'ingresso della struttura, inviatogli dal Comune di Venezia. Tale ordine era indirizzato ad un'incisione con il nome dell'hotel, due sculture raffiguranti il leone alato di Venezia, un tappeto pubblicitario e una insegna bifacciale installati senza alcun titolo.

Il collegio si è dimostrato concorde con le tesi affermate dal ricorrente; molti degli elementi decorativi e pubblicitari individuati dal provvedimento comunale, infatti, hanno oltre un secolo di vita. Altre installazioni sono risalenti agli anni 60 del novecento e quindi ben prima dell'entrata in vigore delle disposizioni attuali in materia di pubblicità e tutela degli ambiti urbani. Peraltro, come sottolineato dalla difesa del ricorrente, tutti gli elementi pubblicitari ed ornamentali sono perfettamente integrati con il contesto urbano della città di Venezia.

Questi elementi sono stati forniti puntualmente al Comune con allegate indicazioni fotografiche che attestano la presenza di queste installazioni in periodi storici non sospetti a parere del Collegio l'ordine di rimozione deve essere annullato.

In altri termini, qualora la P.A. voglia procedere alla rimozione di manufatti simili, non potrà procedere direttamente all'improvvisa rimozione senza una preventiva ed approfondita istruttoria i cui risultati dovranno essere evidenziati in un'adeguata motivazione.

2. IRRAGIONEVOLE DURATA DEI PROCESSI. SENTENZA ADDITIVA DELLA CONSULTA N. 88 DEL 2018.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 ha notevolmente ampliato l'efficacia della tutela offerta contro l'irragionevole durata dei processi, contenuta come ormai è noto a tutti nella c.d. legge Pinto. In questa sentenza è stato censurato l'art. 4 della l. n. 89/2001 (legge Pinto) con

riferimento ai principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo, previsti dagli art. 3 e 11 Cost., nonché, ai principi sanciti dagli art. 6 e 13 della CEDU.

In particolare la Consulta ha dichiarato che la legge Pinto “è costituzionalmente illegittima là dove non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in cui è maturato l’irragionevole ritardo”.

Nei processi particolarmente lunghi, affermano i giudici costituzionali, l’indennizzo può essere richiesto anche durante il giudizio. Come ora formulata, infatti, la disposizione censurata non offre una tutela adeguata soprattutto nei casi più gravi, cioè “nei quali non vi è neppure certezza che la sentenza, ancorché in ritardo, possa comunque arrivare”.

Dopo la riscontrata lesione di un diritto fondamentale, la Corte Costituzionale ha deciso di rinviare ai giudici di merito il compito di fare corretta applicazione della legge Pinto nei termini enunciati, auspicando, inoltre, l’opportunità di intervento del legislatore per un’integrazione che renda più favorevole la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo. Sul punto la sentenza si esprime così: “spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall’altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione”.

3. regolamento UE 679/2016: cookies e tecnologie di tracciatura e monitoraggio degli utenti online.

Nel progressivo avvicinamento al 25 maggio p.v., data in cui diverrà immediatamente esecutivo anche in Italia il Regolamento UE 679/2016, è necessario anche occuparsi delle tecnologie che consentono di tracciare e monitorare gli utenti online.

Come sono definiti i cookies dal Regolamento? *“Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server,*

possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle” (considerando n. 30).

Cosa cambia da un punto di vista delle impostazioni tecniche e di documentabilità degli adempimenti legali verso gli utenti per i titolari di siti web ove sono operativi cookies, o similari tecnologie di tracciatura e monitoraggio?

Ovviamente l'impatto della nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali riguarda anche tale tipologia di trattamento, per il quale esistono già a livello europeo normative e provvedimenti di vario livello quali, ad esempio: la c.d. *Cookie Law* o il Documento di Lavoro 2/2013 WP 208 dei Garanti UE recante le Linee Guida sull'ottenimento del consenso alla operatività dei *cookies* ed il Provvedimento Generale del Garante dell'8 Maggio 2014 Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei *cookie*.

Tutti provvedimenti resteranno in vigore anche sotto il GDPR e avranno l'effetto, ove scrupolosamente rispettati, di rendere non necessario, come sarebbe invece ai sensi dell'art. 35 GDPR, lo svolgimento di una Valutazione di Impatto Preventiva sulla Protezione dei Dati Personali - DPIA.

Quello che cambia, a livello di impostazione tecnica della operatività dei cookies online. Con riferimento ai cookies non tecnici, di profilazione, identificativi, analytics non anonimizzati o non depotenziati quanto a capacità di identificare l'interessato (non essendo questi ultimi assimilabili ai cookies tecnici se non del tutto anonimizzati) **cambiano le modalità di acquisizione del consenso libero e specifico.**

Il consenso, difatti, non può più essere implicito, anche nella forma del *soft opt-in*, cioè acquisito mediante opzioni del tipo «continuando la navigazione esprimi il consenso». Ciò appare abbastanza chiaro dal combinato disposto dell'art. 7, comma 1, GDPR (“Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali”) - che richiede la documentabilità del consenso espresso - e del Considerando n. 32: “Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento

dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dell'interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso”.

Ai sensi del GDPR, l'unico comportamento positivo equivalente inequivocabilmente al consenso o al diniego del consenso appare essere quello della specifica impostazione tecnica selezionata dall'utente circa le opzioni del browser sulla accettazione o sul diniego dei cookies. Sembra che la mera navigazione del sito non possa più (come accade ora) essere equiparata ad un “qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto”.